

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Allegato alla deliberazione n. 258 del 05/08/2026

Indice

INDICE	1
ART 1. OGGETTO E SCOPO	2
ART 2. DEFINIZIONI	2
ART 3. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE	3
ART 4. MOTIVI DI ESCLUSIONE	4
ART. 5 INIZIATIVA DELLA SPONSORIZZAZIONE	6
ART. 6 AVVISO INFORMATIVO	7
ART. 7 OFFERTE	7
ART. 8 COMITATO DI GARANZIA	7
ART. 9 OBBLIGO DI ASTENSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA	9
ART. 10 SPONSORIZZAZIONI PLURIME ED ESCLUSIVA	9
ART. 11 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	9
ART. 12 ASPETTI CONTABILI	10
ART. 13 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	10
ART. 14 RINVIO	11
ART. 15 ENTRATA IN VIGORE	11
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE	11
ART. 17 ELENCO DI DISTRIBUZIONE	11

ART 1. OGGETTO E SCOPO

Il presente Regolamento disciplina le procedure e le attività di gestione dei contratti di sponsorizzazione, in ossequio all'art. 43 della L. n. 449 del 1997, all'art. 134 del D. Lgs. n. 36 del 2023: si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'ASL CN1 una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie o maggiori entrate, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali erogati e, a titolo esemplificativo:

- rendere più confortevole l'ambiente sanitario, attraverso l'ammodernamento degli arredi e degli spazi destinati all'assistenza;
- realizzare attività e proposte di umanizzazione;
- facilitare l'accesso alle strutture sanitarie ed alle prestazioni;
- finanziare corsi di formazione per l'aggiornamento del personale;
- contribuire alla realizzazione di eventi formativi;
- finanziare campagne di comunicazione, prevenzione ed informazione rivolte ai cittadini;
- finanziare l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche o di nuove attrezzature sanitarie.

Esulano dalla disciplina del presente regolamento le donazioni e, più in generale, tutti gli atti di liberalità, in qualunque forma realizzati.

Per quanto concerne il particolare caso di sponsorizzazioni finalizzate alla partecipazione ad eventi formativi esterni da parte di personale ASL, in linea con le specifiche direttive regionali, si fa riferimento a quanto riportato nel regolamento aziendale sulla formazione.

ART 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "contratto di sponsorizzazione" un contratto a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, finalizzato al sostegno di specifiche attività proposte e/o iniziative aziendali, concluso con soggetti privati o associazioni senza fine di lucro, per realizzare o acquisire, a titolo gratuito, interventi, prestazioni, attività, beni e servizi previsti nei piani di spesa aziendali, mediante il quale l'ASL CN1 offre ad un terzo, che si obbliga ad effettuare una determinata controprestazione, la possibilità di promuoverne il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, in apposite e predeterminate forme, luoghi e spazi, nell'ambito delle strutture aziendali e di legare il proprio brand a attività proposte di interesse collettivo ad alto contenuto valoriale, ottenendone un ritorno di immagine;
- b) per "sponsorizzazione" ogni corresponsione di beni o servizi, denaro od ogni altra utilità

proveniente all'ASL CN1 da terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione";

- c) per "sponsor" il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto, veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
- d) per "sponsee" il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor, nelle modalità previste dal contratto (in questo caso l'ASL CN1);
- e) per "manifestazione di interesse" che viene esplicitata nell'offerta: la comunicazione all'Azienda sanitaria da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- f) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o digitale o qualsiasi modalità di veicolazione delle informazioni e dell'immagine dello sponsor messa a disposizione dall'ASL CN1 per la pubblicità dello sponsor.

ART 3. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è previsto, nell'ambito dei contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, dall'art. 134 del D. Lgs. 36/2023 che riferisce:

"1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, mediante dazione di danaro o acollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi."

L'ASL CN1 privilegia, nell'ambito delle sponsorizzazioni, l'erogazione di un corrispettivo in denaro.

Qualora la sponsorizzazione non preveda un corrispettivo in denaro, si richiama il comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 36/2023.

Inoltre, la sponsorizzazione mediante fornitura di un bene sarà possibile soltanto nel caso in cui, per il suo funzionamento, la manutenzione o l'uso dello stesso non sia previsto l'acquisto di materiale di consumo o il ricorso all'assistenza per cui non esista mercato concorrenziale e previa valutazione della convenienza e dell'opportunità da parte del Comitato di Garanzia, di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Infine la sponsorizzazione mediante fornitura di beni e/o servizi deve essere comprensiva del pagamento del costo dell'IVA associato al bene o servizio fornito.

Lo sponsee (ASL CN1) si assume l'obbligo di dare visibilità allo sponsor nelle modalità definite nel contratto.

ART 4. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le sponsorizzazioni devono essere rispondenti ai bisogni dell'ASLCN1 con esclusione di ogni possibile conflitto tra interesse pubblico perseguito dall'Ente ed interessi privati. Inoltre le sponsorizzazioni devono essere gestite in termini e con modalità pienamente consone e compatibili con l'immagine dell'ASLCN1 e devono generare un vantaggio economico.

Il ricorso alle sponsorizzazioni da parte dell'ASL CN1 è consentito ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) l'assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse con lo sponsor oppure con la forma di sponsorizzazione proposta, con riferimento alla legislazione vigente oppure accertati dalla stessa amministrazione nel corso dell'istruttoria della proposta;
- b) l'osservanza, l'adeguatezza e la conformità della sponsorizzazione con le finalità pubbliche, le funzioni ed i compiti istituzionali dell'ASLCN1 e le politiche da questa perseguite.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura fanatica, politica, sindacale, religiosa;
- messaggi di natura razzista, discriminatoria, sessista o comunque lesivi della dignità umana e dell'etica pubblica
- prodotti farmaceutici;
- attrezzature/beni per il funzionamento/manutenzione/uso dei quali sia previsto l'acquisto di materiale di consumo o assistenza per cui non esista mercato concorrenziale, come indicato nell'articolo precedente;
- prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;

- servizi di onoranze funebri;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- prodotti legati al gioco d'azzardo;
- servizi finalizzati al conseguimento di risarcimenti derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria;
- pubblicità diretta o collegata a servizi di assistenza sanitaria privata o badanza;
- cartomanzia ed attività similari.

Non verranno inoltre prese in considerazione proposte di sponsorizzazione allorquando l'ASL CN1:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- individui costi correlati che facciano venir meno la convenienza economica della sponsorizzazione stessa;
- le offerte non siano conformi a quanto previsto dal successivo art. 7.

Costituiscono ipotesi di esclusione dalla possibilità di effettuare sponsorizzazione anche le fattispecie di seguito elencate:

- qualora sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con i fini istituzionali o gli interessi pubblici dell'Azienda;
- qualora siano in atto controversie e conflitti di natura giuridica tra l'ASL CN1 e il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- qualora siano in corso contratti d'appalto o comunque a titolo oneroso, a cui lo sponsor ha partecipato o è stato invitato a partecipare se l'oggetto ha la stessa natura della sponsorizzazione;
- qualora lo sponsor sia un fornitore di beni, un prestatore di servizio o un esecutore di lavori selezionato dall'ASL CN1, a meno che la sponsorizzazione sia stata compresa nelle condizioni in base alle quali è avvenuto l'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro;
- qualora i costi relativi alla sponsorizzazione facciano venir meno la convenienza economica alla sponsorizzazione stessa;
- qualora la sponsorizzazione sia ritenuta contraria ai principi della mission aziendale o per motivi di inopportunità;
- qualora non esista un mercato concorrenziale per l'acquisto di materiali di consumo eventualmente necessari per il funzionamento dell'oggetto della sponsorizzazione;
- qualora la pubblicità possa indurre a comportamenti pregiudizievoli per l'immagine dell'ASL CN1.

Nel caso in cui le sponsorizzazioni afferiscano ai beni culturali o sottoposti a tutela in base alle normative di settore, l'attività di sponsorizzazione è effettuata con modalità e forme compatibili con la natura e le caratteristiche del bene tutelato, assicurandone il decoro e la fruizione.

È fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione.

ART. 5 INIZIATIVA DELLA SPONSORIZZAZIONE

L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità.

Le sponsorizzazioni possono avere origine:

- a- per iniziativa spontanea dell'ASL CN1, anche su richiesta di un Direttore di Struttura, inoltrata su apposito modulo alla Direzione Generale (ALL.1);
- b- per iniziativa di sponsor pubblici o privati, su proposta presentata su apposito modulo (ALL. 2) alla Direzione Generale.

In ogni caso, l'individuazione dello sponsor è effettuata mediante pubblicazione di un apposito avviso.

In entrambe le ipotesi, la Direzione Generale, sentito il Comitato di Garanzia, valutato l'interesse aziendale e la conformità al presente Regolamento, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione, autorizza la pubblicazione dell'avviso informativo, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

Le strutture di riferimento per l'iter del processo nell'ASLCN1 sono:

- S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità, per le sponsorizzazioni volte a finanziare attività formative o similari (corsi, convegni, manuali, vademecum, ecc) ed organizzazione di convegni, fermo restando quanto già specificato all'art.1 in merito al particolare caso di sponsorizzazioni finalizzate alla partecipazione ad eventi formativi esterni da parte di personale ASL
- S.S. Relazioni con il Pubblico - Comunicazione e Ufficio Stampa, per coordinare le attività di informazione, comunicazione e pubblicità, nonché la gestione degli spazi digitali;
- S.S. Ciclo della Performance e Progetti innovativi, per l'eventuale relazione con progettualità gestite aziendalmente;
- S.S. Patrimonio, per la gestione degli spazi fisici e individuazione dei locali dedicati alla pubblicizzazione degli interventi di sponsorizzazione per l'individuazione e la gestione dei locali e/o degli spazi all'interno delle sedi aziendali da dedicare alla pubblicizzazione degli interventi di sponsorizzazione.

A seguito di richiesta/offerta di sponsorizzazione, la Struttura di riferimento:

- verifica la completezza della proposta pervenuta;
- sottopone il modulo "Richiesta di sponsorizzazione" o "Proposta di sponsorizzazione" al Comitato di Garanzia per il parere preliminare alla pubblicazione dell'avviso informativo;
- acquisito il parere del Comitato di Garanzia, inoltra il modulo sopra citato alla Direzione Generale che, valutato l'interesse aziendale, autorizza la pubblicazione dell'avviso informativo per l'attività proposta da sponsorizzare;
- comunica allo Sponsor/Struttura richiedente l'impossibilità di accettare la proposta di sponsorizzazione, qualora la Direzione Generale non l'accolga.

ART. 6 AVVISO INFORMATIVO

L'avviso informativo (ALL.3) è redatto e pubblicato per almeno 30 giorni, salvo che valga, nel caso di sponsorizzazione per importo inferiore a 40.000,00 euro, una deroga adeguatamente motivata ed autorizzata dalla Direzione Generale, sul sito internet aziendale, unitamente allo schema di contratto (ALL.4), a cura della Struttura di riferimento aziendale, e contiene:

- l'oggetto della sponsorizzazione
- gli obiettivi e i destinatari della proposta di sponsorizzazione
- la descrizione degli elementi essenziali del proposta/attività oggetto di sponsorizzazione
- la durata dell'attività o data dell'evento
- la descrizione degli obblighi di sponsor e sponsee
- il valore economico del contratto e dell'attività proposta
- le modalità ed i termini di presentazione delle offerte

Allegato all'avviso è pubblicato anche uno schema tipo di contratto di sponsorizzazione che potrà essere eventualmente integrato con ulteriori elementi negoziati direttamente tra sponsor e sponsee.

Unitamente all'avviso informativo viene pubblicata l'Informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679.

ART. 7 OFFERTE

Le offerte devono essere presentate in forma scritta (ALL.5), entro il termine e con le modalità indicate nell'avviso (ALL.3).

Nell'offerta il corrispettivo proposto dovrà essere valutato e quantificato con la specifica indicazione del compenso; dovranno essere altresì indicati:

- eventuali oneri di gestione o impianto a carico dell'ASL CN1;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'assenza:
 - di cause ostative, di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del D. Lgs. n. 36/2023,
 - di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi del piano triennale della prevenzione della corruzione e della normativa vigente in materia.

L'ASL CN1 può, inoltre, decidere di affidare l'incarico per la ricerca degli sponsor ad agenzie specializzate nel campo della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Alla scadenza del termine previsto dall'avviso, la Struttura di riferimento sottopone le offerte pervenute al Comitato di Garanzia (art 8), che esprime parere vincolante sull'accettazione delle offerte.

ART. 8 COMITATO DI GARANZIA

Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, in

particolare per quanto riguarda l'analisi di aspetti tecnico-sanitari e la conseguente valutazione circa la sussistenza di potenziali conflitti di interesse relativamente ai prodotti e alle iniziative oggetto di sponsorizzazione, è istituito un Comitato di Garanzia all'interno dell'ASL CN1.

Tale Comitato esprime parere sulla pubblicazione dell'avviso informativo ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento e parere vincolante sull'accettazione delle offerte. Tale parere può essere acquisito anche con trasmissione di comunicazione scritta ai singoli componenti, nella quale siano evidenziati gli elementi essenziali.

Le funzioni di segreteria sono espletate da una delle Strutture di cui all'art. 5.

Fanno parte del Comitato di Garanzia, i Dirigenti di seguito indicati o loro delegati:

- Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero, per sponsorizzazioni relative ad ambiti ospedalieri
- Direttore del Dipartimento per l'Integrazione Territoriale, per sponsorizzazioni relative ad ambiti territoriali
- Responsabile S.S. Acquisti
- Direttore S.C. Servizio Tecnico e/o Referente Ingegneria Clinica
- Direttore SC Affari Generali e Controlli Interni, con le funzioni di Presidente del Comitato di Garanzia.

Il Comitato può sentire, se ritenuto necessario, ogni altra figura professionale dell'Azienda che si riterrà opportuno interpellare a seconda della particolare tipologia delle sponsorizzazioni da analizzare.

Il Comitato di Garanzia decide a maggioranza dei propri componenti. Nel caso di risultato di voto in parità, prevale il voto del Presidente del Comitato.

Nell'ipotesi di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in merito alla proposta, ogni componente è tenuto all'astensione.

Il Comitato è altresì competente ad effettuare, a propria discrezione, se necessario, verifiche circa il rispetto degli accordi sottoscritti. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

L'eventuale parere negativo del Comitato di Garanzia circa l'oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il contratto di sponsorizzazione di che trattasi.

Il Comitato di Garanzia opera nei principi del presente Regolamento e secondo le indicazioni eventualmente desunte dall'avviso di manifestazione di interesse, assicurando il rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra tutti gli operatori che hanno manifestato interesse.

Il Comitato tiene conto dei seguenti aspetti:

- caratteristiche soggettive e reputazione degli operatori proponenti e di eventuali terzi soggetti coinvolti o da coinvolgere nella sponsorizzazione in qualità di esecutori, sostenitori, partecipanti, nonché la qualità e la quantità di eventuali altre sponsorizzazioni già effettuate
- qualità dei prodotti offerti e servizi forniti, con particolare riferimento ai livelli di sostenibilità ambientale e sociale raggiunti dall'azienda

- strategie commerciali adottate per la sponsorizzazione del bene e le modalità prescelte per veicolare o promuovere l'immagine, il prodotto o i servizi dell'operatore proponente e degli altri soggetti coinvolti
- grado di compatibilità della proposta con il bene mobile o immobile e con le iniziative oggetto della sponsorizzazione con riferimento alla forma di sponsorizzazione proposta;
- importo economico della sponsorizzazione o in alternativa degli interventi e delle iniziative proposte e la sua ricaduta in termini di valorizzazione, promozione e sviluppo del bene patrimoniale.

Al termine del processo valutativo il Comitato determina l'ammissibilità o il diniego delle offerte presentate.

Le offerte di sponsorizzazione, ancorché ammissibili, non sono vincolanti per l'ASLCN1, che con provvedimento motivato, si riserva di non procedere alla stipula del contratto. In tal caso l'operatore proponente non ha il diritto ad alcun compenso o indennizzo per la partecipazione alla procedura.

ART. 9 OBBLIGO DI ASTENSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Il personale della Struttura che beneficia della sponsorizzazione deve astenersi dall'intervenire, a qualsiasi titolo, nelle procedure di gara alle quali partecipi lo sponsor, per un periodo di un anno dalla cessazione del rapporto di sponsorizzazione.

ART. 10 SPONSORIZZAZIONI PLURIME ED ESCLUSIVA

Qualora nell'avviso non siano previste procedure di scelta dello sponsor sono ammesse le sponsorizzazioni plurime, da parte cioè di diversi sponsor.

Nell'ipotesi di procedura comparativa, il Comitato di garanzia effettua una valutazione di tutte le offerte, secondo la normativa in materia di appalti.

ART. 11 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione tra Sponsor ed ASL CN1 è stipulato, a seguito di accettazione dell'offerta, con provvedimento del Direttore di una delle Strutture di cui all'art. 5, per ambito di competenza.

Nell'offerta i soggetti interessati possono indicare eventuali modifiche o migliorie allo schema di contratto allegato all'avviso. Di esse si tiene conto in fase di stesura definitiva del contratto, previo accordo tra le parti, e a condizione che le stesse non alterino la sostanza dello schema allegato all'avviso pubblico.

Nel caso di parere favorevole del Comitato di Garanzia, la Struttura di riferimento (individuata ai sensi dell'art.5):

1. predisporre la determina di accettazione formale della sponsorizzazione con allegato schema contrattuale di cui all'art. 12;
2. predisporre il contratto di sponsorizzazione;
3. trasmettere allo sponsor la determina di accettazione ed il contratto sottoscritto dal Responsabile della Struttura di riferimento (un originale deve essere conservato agli atti);
4. inoltra il provvedimento sopra citato alle Strutture interessate e all'Ufficio Ispettivo aziendale

Nel caso di parere sfavorevole del Comitato di Garanzia, la Struttura di riferimento comunica allo sponsor l'impossibilità di accettare la sponsorizzazione.

L'ASLCN1, in relazione al contratto di sponsorizzazione, può definire specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

ART. 12 ASPETTI CONTABILI

Le entrate derivanti da sponsorizzazioni costituiscono entrate proprie del bilancio aziendale.

L'ASL CN1 procede all'emissione di un documento fiscale (fattura), su richiesta di una delle Strutture di cui all'art. 5, per l'importo corrispondente al prezzo pattuito, oltre ad IVA in ragione di legge.

Si sottolinea che ogni corrispettivo della sponsorizzazione deve essere comprensivo di IVA ed anche nel caso di fornitura di beni e servizi deve essere corrisposto l'importo aggiuntivo pari all'IVA del bene e/o servizio fornito.

Sulla base di quanto stabilito dal contratto di sponsorizzazione, la Struttura di Riferimento provvede:

1. ad inoltrare, alla scadenza prevista dal contratto, alla S.C. Bilancio e Contabilità la richiesta di fatturazione per l'importo offerto dallo sponsor ed a verificare successivamente il pagamento della relativa fattura;
2. ad inviare pro-memoria degli adempimenti di competenza al responsabile della gestione del contratto e dell'attività proposta;
3. a dare comunicazione alla S.S. Relazioni con il Pubblico - Comunicazione e Ufficio Stampa per la pubblicazione degli eventuali loghi.

ART. 13 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei firmatari, dei dipendenti e collaboratori dello Sponsor e dell'ASLCN1, raccolti o scambiati in applicazione del presente Regolamento, per la stipula del contratto di sponsorizzazione ed in esecuzione dello stesso, sono trattati esclusivamente per le finalità in esso previste e secondo i principi del Reg. UE 2016/679.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni in materia di formazione, l'Azienda non può condividere con lo sponsor i risultati delle valutazioni dell'evento formativo né l'elenco dei partecipanti

né di coloro che hanno acquisito i crediti formativi.

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione, vengano affidati allo Sponsor trattamenti di dati personali di cui l'ASLCN1 è risultato Titolare, lo Sponsor sarà designato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. In tal caso, lo Sponsor si impegna ad accettare la designazione a Responsabile nelle modalità definite nel modello aziendale e adottare le misure di sicurezza necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 14 RINVIO

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinate da altre fonti regolamentari:

- le donazioni e i comodati d'uso
- le erogazioni liberali da parte di privati, Onlus o Fondazioni bancarie
- le sperimentazioni cliniche.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle norme e ai Regolamenti Aziendali in materia.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni in ambito formativo si rimanda inoltre alla procedura definita nel vigente "Regolamento Aziendale per la partecipazione alle attività formative".

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Gli allegati di seguito elencati sono pubblicati sul sito web aziendale, al seguente indirizzo: <https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/sponsorizzazioni> e sul sito INTRANET al seguente indirizzo <http://intracn1/index.php?id=6150>.

- ☐ Allegato 1: MOD_{PERF}001 Richiesta di sponsorizzazione
- ☐ Allegato 2: MOD_{PERF}002 Proposta di sponsorizzazione
- ☐ Allegato 3: MOD_{PERF}003 Avviso informativo per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno dell'attività/evento
- ☐ Allegato 4: Schema/format di contratto
- ☐ Allegato 5: MOD_{PERF}004 Offerta di sponsorizzazione
- ☐ Allegato 6: IO_{PERF}001 Gestione delle sponsorizzazioni

ART. 17 ELENCO DI DISTRIBUZIONE

A tutti i dipendenti dell'ASL CN1

Stesura	Verifica/Approvazione	Emissione
Coordinamento e supporto metodologico progetti SS Ciclo della Performance e Progetti Innovativi Sig.ra Giovanna Raspo Dott.ssa Cristiana Bernardi Dott.ssa Sara Piscina	Responsabile SS Ciclo della Performance e Progetti Innovativi Dott.ssa Pinuccia Carena	Direttore Generale ASL CN1 Dott. Giuseppe Guerra